

## AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Decreto N. 001373

**VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed in particolare il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

**VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° dicembre 2016 n. 414, notificato in data 2 dicembre 2016, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta dell'8 maggio 2017, Prot. 31/10/2017, concernente la nomina del Dott. Marco Sanguineri a Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 15 maggio 2017, nonché del decreto n. 606 del 9 maggio 2017 con il quale si rende esecutiva tale nomina;

**VISTO** il decreto n. 306 del 3 marzo 2003 con il quale è stato reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Genova" approvato dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova il 13.12.2002, ed il decreto n. 894 del 4 agosto 2005 con il quale sono stati integrati gli artt. 9 e 19 dello stesso Regolamento in esito alla deliberazione del Comitato Portuale del 13.7.2005;

**VISTE** le deliberazioni assunte dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova nella seduta del 23 luglio 2012 n. 87/3/2012 e nella seduta del 3 agosto 2012, n. 98/1/2012 relative al "Comparto delle Riparazioni Navali: attuazione delle linee guida di cui alla delibera n. 52/2015 "Revisione del regolamento, del sistema tariffario ed aumento del capitale sociale di Riparazioni Navali Porto di Genova S.p.A.", ed in particolare quanto deliberato nella seduta del 23 luglio 2012 in ordine alla formulazione dell'art. 20 bis del Regolamento;

**VISTO** il decreto n. 942 del 29 agosto 2012 con il quale è stato integrato con l'art. 20 bis il Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio, in esito alla delibera del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova del 23 luglio 2012;

**VISTO** il decreto n. 1099 del 24 dicembre 2014 con il quale è stato riformulato l'art. 20 bis del sopracitato Regolamento in esito alla deliberazione assunta dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Genova nella seduta del 22 dicembre 2014, prot. 90/7/2014 relativa a "Bacini di carenaggio: esame della situazione e provvedimenti relativi. Modifica dell'art. 20 bis del Regolamento per l'esercizio dei bacini";

**VISTA** la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione della costituita Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in data 3 agosto 2017 n. 3 concernente "Linee di indirizzo per l'avvio della procedura di assegnazione del servizio dei bacini di carenaggio e dei relativi beni";

**CONSIDERATO** che, in esito alla sopracitata delibera, gli Uffici provvederanno ai conseguenti atti necessari per l'avvio della procedura di assegnazione del servizio;

**CONSIDERATO** che l'attuale formulazione dell'art. 20 bis del Regolamento vigente, con particolare riferimento al combinato disposto del comma 1 e del comma 3, non consente ulteriori applicazioni di quanto previsto dal citato articolo;

**CONSIDERATO** che, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione del servizio di interesse generale si rende necessario garantire all'attuale concessionaria la possibilità di indire nuove procedure di selezione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attuale formulazione dell'art. 20 bis. al fine di assicurare una maggiore certezza circa l'occupazione dei bacini;

**INTESO** che gli affidamenti che eventualmente potranno intervenire a cura dell'attuale concessionario dovranno intendersi interrotti dalla data di definitiva assegnazione del servizio dei bacini di carenaggio al nuovo concessionario;

## DECRETA

L'art. 20-bis "Disposizione Transitoria" del "Regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Genova" è modificato come segue:

- al comma 1 le parole "*fino al 31 dicembre 2015*" sono sostituite con "*fino al 31 dicembre 2018*"
- il comma 3 è abrogato.

Genova, li

12/8/2017

IL PRESIDENTE  
Dott. Paolo Emilio Signorini

